

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle finanze

(VISCO)

di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(TREU)

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(BASSANINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1998

—————

Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione
e federalismo fiscale

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 3
Relazione tecnica	» 14
Disegno di legge	» 16

ONOREVOLI SENATORI. - Art. 1 - *Interventi strutturali per la perequazione del prelievo fiscale.* - A completamento della riforma del sistema fiscale avviata per larga parte nel biennio 1996-1997, con la disposizione in esame si avvia un processo fortemente innovativo nella struttura dell'ordinamento tributario, e in particolare in quella dell'imposizione diretta sul reddito, prevedendosi la delega al Governo per la definizione, con uno o più decreti legislativi, di un sistema finalizzato a consentire un automatico riequilibrio della pressione fiscale, in conseguenza dell'accertato ampliamento della base imponibile e delle relative imposte, per effetto dei risultati ottenuti nella lotta all'evasione. In sostanza, i criteri direttivi fissati al Governo consentiranno di introdurre una disciplina che preveda la redistribuzione dell'incremento del prelievo fiscale a beneficio della generalità dei contribuenti, evitando che il maggior gettito manifestatosi resti privo di effetti ai fini della determinazione della pressione fiscale.

In particolare, il meccanismo delineato nei criteri direttivi si concretizza in due fasi.

Nella prima, si determina il maggior gettito annuale per le imposte sui redditi pagate in autoliquidazione, riconducibile al recupero dell'evasione fiscale, detraendo dall'ammontare complessivo del gettito quella parte che, in base alle stime e alle valutazioni economiche, è imputabile a fenomeni macroeconomici e a specifiche normative introdotte in precedenza. L'ammontare così determinato è iscritto in apposito fondo del bilancio di previsione dello Stato.

Nella seconda, l'ammontare delle maggiori entrate così individuato è «restituito» a tutti i contribuenti, con modalità che sa-

ranno stabilite dal legislatore delegato, mediante la modificazione delle aliquote, delle detrazioni, delle deduzioni, degli scaglioni di reddito, nonché mediante modifiche al regime dei redditi d'impresa di cui all'articolo 2.

Si prevede che il nuovo sistema abbia effetto dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il quale dovrà essere emanato entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega.

La procedura di emanazione del decreto legislativo prevede il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, espresso nei modi di cui al comma 14. È poi prevista la possibilità che, sempre nell'ambito dei principi e criteri direttivi, e sempre con il parere della medesima Commissione, possano essere emanate disposizioni integrative e correttive, a mezzo di altri decreti legislativi da adottare nel biennio dalla data di entrata in vigore dei primi decreti.

Art. 2 - *Reddito d'impresa.* - L'articolo 2, comma 1, conferisce delega al Governo ad emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la modifica della tassazione dei redditi d'impresa delle imprese individuali e delle società di persone in contabilità ordinaria.

In particolare la lettera a) prevede la tassazione separata del reddito d'impresa che fruisce dell'agevolazione cosiddetta *dual income tax* (DIT) prevista dall'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, mediante l'applicazione dell'aliquota stabilita da tale decreto per i soggetti all'imposta sul reddito

delle persone giuridiche (IRPEG) (attualmente il 19 per cento). Il reddito d'impresa eccedente quello agevolato verrà assoggettato ad imposizione secondo le regole ordinariamente previste.

La lettera *b*) dà facoltà al Governo di disciplinare, per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 1° gennaio 2000, la tassazione del reddito d'impresa con modalità analoghe a quelle applicate ai soggetti IRPEG. L'impresa verrebbe in sostanza ad acquisire una sorta di soggettività fiscale separata da quella dell'imprenditore, dei collaboratori familiari e dei soci; il reddito d'impresa verrebbe assoggettato ad imposizione con aliquota proporzionale e con le stesse modalità previste per i predetti soggetti IRPEG.

La tassazione nei confronti dell'imprenditore, dei collaboratori familiari e dei soci non avverrebbe più per trasparenza, cioè indipendentemente dalla percezione del reddito, in quanto detti soggetti subirebbero la tassazione in relazione agli utili percepiti in modo analogo alla tassazione degli utili societari. Naturalmente all'imprenditore, ai collaboratori e ai soci verrebbe riconosciuto il credito dell'imposta assolta dall'impresa.

Le disposizioni contenute nel comma 4 ampliano la portata dell'articolo 3, comma 162, della legge n. 662 del 1996. Tale norma delegava il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per il riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese mediante la riduzione delle imposte personali realizzata applicando un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria sul reddito corrispondente alla remunerazione dell'incremento del capitale investito - semprechè derivante dall'accantonamento di utili a riserva, da aumento del capitale sociale e delle riserve di cui all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - rispetto alle corrispondenti voci risultanti dal bilancio dell'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso alla data del 30 settem-

bre 1996. In attuazione di tale delega il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, ha disciplinato l'agevolazione DIT riconoscendo i benefici con riguardo alla variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996. La disposizione che viene ora introdotta nella lettera *b*) del citato comma 162 consente l'ampliamento dell'agevolazione commisurando il beneficio non soltanto all'incremento come sopra determinato ma anche ad un moltiplicatore dell'incremento stesso, per cui se, ad esempio, l'incremento è 100 e il moltiplicatore verrà stabilito nella misura di 1,1, la remunerazione ordinaria del capitale investito, cui si applicherà l'aliquota ridotta, verrà commisurata a 110.

La nuova agevolazione - che deve intendersi applicata alle sole imprese già esistenti alla data del 30 settembre 1996 - ha pertanto la finalità di consentire a tali imprese di poter fruire della DIT anche con riguardo al «capitale investito» alla predetta data (*rectius* al capitale investito risultante dal bilancio relativo al periodo d'imposta in corso alla data del 30 settembre 1996).

L'estensione al patrimonio pregresso peraltro non è immediata ma si verifica in modo graduale in funzione dell'effettuazione degli incrementi rilevanti agli effetti della disciplina in argomento, attraverso l'assunzione di tali incrementi per un importo superiore a quello effettivo. Naturalmente questo premio cessa di avere rilevanza quando la sua entità avrà raggiunto il predetto capitale.

Con la disposizione della lettera *b-bis*) si intende dare maggiormente efficacia all'agevolazione nei confronti delle imprese individuali e delle società personali. A tale fine è riconosciuta la rilevanza oltrechè all'incremento determinato secondo i criteri vigenti, anche al capitale investito nella sua interezza. Quindi, a differenza delle società e degli enti soggetti all'IRPEG, le imprese e le società di persone vengono a beneficiare dell'estensione applicativa della DIT al

patrimonio in via immediata e senza condizioni, nel senso cioè che siffatta estensione non è collegata all'effettuazione di nuovi conferimenti in denaro o accantonamenti di utili. Rimane peraltro fermo per tali soggetti il rispetto del criterio posto dall'articolo 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 466 del 1997.

Il comma 5 stabilisce che le disposizioni contenute nel comma 4 troveranno applicazione a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1996 (a decorrere dal 1999 per i soggetti aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare) anche con riferimento agli incrementi effettuati nei precedenti periodi (1997 e 1998 per i predetti soggetti).

Art. 3 - *Fondi pensione.* - La norma di delega in esame indica alcuni principi in base ai quali si realizza una riforma organica delle forme di previdenza privata esistenti o realizzabili nel nostro ordinamento, siano esse collettive (fondi pensione) od individuali (piani pensionistici), uniformando al predetto regime anche le altre forme previdenziali concretamente individuabili, quali, in particolare, il trattamento di fine rapporto, nonchè le rendite vitalizie.

La riforma che qui si propone all'approvazione del Parlamento risponde all'esigenza di coordinare il regime della previdenza complementare con la nuova disciplina di tassazione dei redditi finanziari introdotta dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e tiene conto del fatto che la previdenza complementare è impostata secondo la tecnica della capitalizzazione.

La scelta di fondo è quella di assoggettare i fondi pensionistici complementari allo stesso regime del risparmio finanziario gestito, scelta particolarmente adatta ad una previdenza basata sul regime della capitalizzazione, in cui la misura delle prestazioni previdenziali dipende dal risultato della gestione finanziaria. Oggi, come è noto, il risparmio finanziario è soggetto ad una tassazione cedolare, che assume come base im-

ponibile il risultato netto di gestione, comprensivo di interessi, dividendi e differenze di valore maturate nel periodo. Invece, nel regime vigente, il fondo pensione subisce, ove applicate, le ritenute sempre a titolo di imposta mentre è esente sulle plusvalenze (in via sostitutiva, è assoggettato a una modesta patrimoniale). Appare opportuno che il reddito finanziario prodotto dal risparmio previdenziale sia soggetto anch'esso allo stesso regime del risparmio finanziario gestito, addivenendosi, in tal modo, ad una omogeneità di trattamento fra gli intermediari che opereranno in un contesto ordinamentale tributario omogeneo e trasparente. Eventuali trattamenti differenziati (sulla cui opportunità si tornerà fra breve) saranno definiti in modo esplicito e visibile attraverso differenziazioni di aliquote, applicate però a basi imponibili omogenee.

Riguardo alle prestazioni, la scelta di fondo va nel senso di esentare il percettore per la parte riferibile all'accumulazione dei rendimenti finanziari, già tassata anno per anno in capo al fondo pensionistico, evitando così duplicazioni di imposta, e di assoggettare ad IRPEF solo la parte corrispondente alla sommatoria dei contributi versati, che in pratica godono, entro limiti quantitativi predeterminati - ma comunque più ampi degli attuali - dell'esenzione dall'IRPEF mediante la deduzione dall'imponibile al momento dell'accantonamento. In sostanza, gli accantonamenti alla previdenza complementare godrebbero di una esenzione al momento del versamento al Fondo, e verrebbero tassati solo in futuro, quando verranno erogati sotto forma di prestazioni. Questo differimento dell'imposizione delle somme accantonate per fini previdenziali di per sè costituisce un vantaggio fiscale rispetto al regime del risparmio finanziario ordinario, che proviene da un reddito che è già stato tassato ai fini IRPEF. Tuttavia, tenuto conto dei vincoli temporali piuttosto rigidi fissati per il risparmio previdenziale (contribuzione minima di quindici anni, godimento dal momento del pensionamento),

che configurano una sua sostanziale indisponibilità per un arco di tempo lungo, può risultare opportuno prevedere un'ulteriore agevolazione rispetto al libero risparmio finanziario, tassando il reddito prodotto durante la fase di accumulazione ad una aliquota ridotta. Come sopra ricordato, quindi, è stata prevista la possibilità, ferma restando la omogeneità nella determinazione dell'imponibile, di adottare per la previdenza complementare aliquote ridotte rispetto al risparmio finanziario gestito.

Questo impianto, che in sintesi prevede l'esenzione delle somme accantonate e la loro tassazione differita in capo al percettore delle prestazioni al momento del godimento, nonchè la tassazione sostitutiva, anno per anno, dei rendimenti finanziari nella fase di accumulazione con lo stesso regime introdotto recentemente per il risparmio finanziario gestito ha una forte razionalità intrinseca; inoltre, esso bene si presta ad essere esteso ad altre forme previdenziali, con una notevole semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario complessivo, che garantisce quella auspicata neutralità di trattamento che è stata, negli ultimi anni, il criterio informatore della politica tributaria del Governo. Agli stessi criteri previsti per la previdenza complementare si uniforma quindi il regime della previdenza individuale, quello dei trattamenti di fine rapporto e delle prestazioni equipollenti, nonchè quello delle rendite vitalizie. Sempre nello spirito di garantire la neutralità della tassazione, il regime fiscale delle polizze vita viene ricondotto, ove ne sussistano le caratteristiche, a quello della previdenza complementare individuale, a quello del risparmio finanziario gestito o a quello tipico delle forme assicurative cui viene riconosciuto un trattamento agevolativo (detrazione dei premi dall'IRPEF) per la loro funzione sociale, quali i rischi di premorienza, di invalidità grave e di non autosufficienza, ferma restando la possibilità di combinare i concreti regimi tributari in caso di contratti misti.

In un'ottica generale, il sistema di tassazione di previdenza che scaturirà dalla riforma può essere delineato come segue:

1) nei confronti della previdenza pubblica obbligatoria, mirata a coprire i bisogni pensionistici di base (cosiddetto «primo pilastro»), resta confermata la vigente regola del rinvio della tassazione sia nella fase dell'accantonamento che in quella dell'accumulazione (quindi, detassazione dei contributi versati e non tassazione dei redditi prodotti in fase di accumulazione), e invece tassazione piena delle prestazioni previdenziali erogate;

2) nei confronti della previdenza privata (secondo pilastro, ovverosia fondi pensione, e terzo pilastro, ovverosia previdenza individuale) si prevede l'applicazione della regola del rinvio della tassazione del reddito, limitatamente alla fase di accantonamento dei contributi. In sostanza la tutela assicurata alla previdenza privata dall'articolo 38 della Costituzione, combinandosi con il principio di capacità contributiva di cui all'articolo 53, determina il seguente quadro generale: *a)* nella fase di accantonamento dei contributi viene senz'altro meno la capacità contributiva del lavoratore (risparmiatore-contribuente), in considerazione del vincolo funzionale imposto e garantito dall'articolo 38, secondo comma, della Costituzione; *b)* nella fase di accumulazione, anche per effetto della gestione tecnica a capitalizzazione, l'investimento del risparmio previdenziale produce un reddito finanziario suscettibile di tassazione, ancorchè caratterizzato dal differimento temporale della sua disponibilità da parte del lavoratore. Il vincolo funzionale previdenziale garantito dalla predetta norma costituzionale può consentire la previsione di attenuazioni di imposizione, anche solo sotto forma di diversificazione della misura dell'aliquota dell'imposta sostitutiva; *c)* al momento dell'erogazione delle prestazioni viene assoggettata ad imposta solo la parte di esse corrispondente alla restituzione dei contributi versati e a suo tempo detassati, esen-

tando dall'imposta - anche al fine di evitare possibili fenomeni di doppia tassazione - la parte corrispondente ai rendimenti finanziari maturati ed assoggettati ad imposta nella fase di accumulazione;

3) infine, la disciplina fiscale prevista per la previdenza collettiva viene estesa anche alla previdenza privata individuale, tenendo conto che la norma costituzionale di cui all'articolo 38, vero e proprio motore della materia previdenziale, non distingue la previdenza privata collettiva da quella individuale. D'altro canto proprio la suddetta norma costituzionale impone di circoscrivere le forme individuali di previdenza a quei fenomeni di gestione del risparmio che consentono di perseguire effettivamente le finalità previdenziali da essa previste. Anche il risparmio previdenziale individuale, al pari di quello collettivo, deve essere caratterizzato, dunque, dal vincolo di scopo e temporale in cui si sostanzia la garanzia previdenziale. La previdenza individuale, dunque, non potrà che sostanzarsi in precisi piani pensionistici affidati a gestori specializzati rivolti a tutti i soggetti titolari di redditi, anche se non necessariamente aventi la veste di lavoratori, assumendo una funzione previdenziale suppletiva rispetto alla previdenza privata collettiva. I piani devono comunque essere vincolati ed ancorati all'età pensionabile. Trattamento uniforme riceveranno, inoltre, le polizze vita che rispondono alle medesime finalità previdenziali.

Pertanto, il comma 2 indica i criteri direttivi di riordino del regime fiscale della previdenza privata collettiva, prevedendo, innanzitutto, un ampliamento in termini quantitativi dell'ammontare dei contributi fiscalmente deducibili, nonchè l'estensione della deducibilità anche ai soggetti non titolari di redditi di lavoro o d'impresa, ivi compresi, nei limiti del reddito agrario dichiarato, gli imprenditori agricoli e la possibilità di dedurre i contributi relativi a soggetti fiscalmente a carico in caso di incampienza dei redditi di questi ultimi. Ciò consente di realizzare i presupposti per un effettivo decollo della previdenza privata nel

nostro Paese [lettera *a*)]. La lettera *b*) prevede l'estensione ai fondi pensione del regime di imposizione sostitutiva dettato dal decreto legislativo n. 461 del 1997 per i fondi comuni (tassazione del risultato netto maturato), con la possibilità di introdurre riduzioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva (attualmente, come è noto, del 12,50 per cento). Tale ultima previsione, peraltro, va anche proiettata nelle tendenze dell'ordinamento verso l'aliquota unica in materia di tassazione dei redditi finanziari; in tal modo, nel momento in cui fosse stabilita l'eventuale fissazione dell'aliquota in misura unificata, compresa tra gli attuali 12,5 e 27 per cento, i redditi finanziari prodotti dal risparmio previdenziale potrebbero essere collocati su un livello inferiore, dando concreta attuazione alla previsione agevolativa in parola. Nella lettera *b*) è anche prevista la conferma del regime di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per i fondi pensione il cui patrimonio sia investito in beni immobili. La lettera *c*), invece, concerne il regime fiscale delle prestazioni, prevedendone la tassazione soltanto per la parte corrispondente alla restituzione dei contributi versati e non tassati, al fine di evitare per la parte eccedente - e cioè che proviene dai redditi finanziari maturati - duplicazione di imposta con l'imposta pagata dal fondo pensione nella fase di accumulazione sui redditi finanziari prodotti.

La riforma del regime fiscale dei fondi pensione è completata da una disposizione transitoria che consente di raccordare l'entrata in vigore del nuovo regime delle prestazioni con la disciplina attualmente vigente [lettera *d*)] e con disposizioni specifiche per le ipotesi in cui non si rendano applicabili i criteri di tassazione sopra illustrati. Così è previsto che, quando i rendimenti maturati non possono essere tassati in capo al soggetto gestore, sulla parte della posizione maturata corrispondente al rendimento finanziario, il fondo pensione, al momento di accesso alla prestazione, liquidi l'im-

posta sostitutiva applicando un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se il fondo avesse subito la tassazione per maturazione. Per le forme pensionistiche complementari in regime di prestazione definita, per le quali siano inapplicabili i criteri di tassazione sopra esposti (in sostanza, i fondi a ripartizione), è stato indicato, quale criterio direttivo, quello della previsione della tassazione della intera prestazione.

Il comma 3 disciplina i piani pensionistici individuali, la cui gestione è rimessa ai fondi pensione cosiddetti «aperti»; la relativa disciplina fiscale sarà, quindi conforme a quella prevista per la previdenza collettiva. In ogni caso è chiaro che, per effetto del rinvio al decreto legislativo n. 124 del 1993, la finalità di tali piani è quella dell'erogazione di trattamenti pensionistici complementari della previdenza pubblica (ed eventualmente di quella privata collettiva), applicandosi, in particolare, la disciplina prevista dall'articolo 7 del citato decreto che impone di richiedere almeno il 50 per cento del montante maturato come prestazione periodica, nonchè la condizione - introdotta anche per le prestazioni erogate dai fondi pensione - che, ai fini dell'applicazione della particolare disciplina fiscale di favore, il soggetto iscritto al fondo o al piano pensionistico non può trasformare più di un terzo del montante maturato in capitale, dovendo necessariamente trasformare i due terzi del predetto montante in prestazione periodica. È infine previsto che le compagnie di assicurazione sulla vita possano proporre polizze con finalità previdenziali, la cui disciplina fiscale sarà uniforme a quella prevista per i piani pensionistici individuali gestiti dai fondi aperti.

Altro importante principio riguarda il riordino del regime fiscale delle assicurazioni vita (comma 4). In particolare, appare necessario distinguere i contratti aventi sostanzialmente carattere finanziario, da trattare uniformemente a tutti gli altri prodotti

finanziari (secondo le linee delineate dal decreto legislativo n. 461 del 1997) attraverso l'assoggettamento dei rendimenti maturati ad imposta sostitutiva con la stessa aliquota prevista per le somme affidate in gestione alle gestioni di portafoglio, da quelli tuttora prettamente assicurativi, individuati nei contratti aventi per oggetto esclusivo prestazioni per invalidità grave e premorienza, nonchè in quelli contro il rischio di non autosufficienza se l'impresa assicuratrice non ha facoltà di recesso dal contratto, cui continua ad applicarsi l'attuale trattamento fiscale agevolativo. Ovviamente ai contratti di assicurazione vita o di capitalizzazione che abbiano le caratteristiche dei piani previdenziali, risulta applicato il trattamento fiscale ad essi proprio. Inoltre, è tra l'altro prevista:

a) l'esenzione dall'imposta di cui all'articolo 1 della tariffa di cui all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216;

b) la possibilità di prevedere, nel caso di contratti misti, una disciplina che tenga conto dei criteri di tassazione specifici di ciascun contratto;

c) l'applicazione della nuova disciplina ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione.

Va poi segnalata l'indicazione di uniformare al trattamento previsto per il risparmio previdenziale la disciplina fiscale del trattamento di fine rapporto, della cui natura previdenziale appare difficile dubitare. Di conseguenza anche i rendimenti maturati nella fase, per così dire, di accumulazione del trattamento di fine rapporto (TFR) dovranno essere assoggettati (ovviamente da parte del datore di lavoro, possessore dei citati redditi) alla medesima imposta sostitutiva prevista per i fondi pensione, mentre il trattamento all'erogazione dovrà essere identico a quello previsto per i capitali erogati dai predetti fondi (comma 5). È altresì prevista una disciplina transitoria volta a stabilire l'applicazione delle nuove disposizioni

ai rendimenti e alle prestazioni che maturano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5.

Come già rilevato, è, inoltre, previsto che anche il trattamento fiscale delle rendite vitalizie, che presentino caratteristiche previdenziali, sia armonizzato ai predetti criteri di tassazione [comma 6, lettera b)], prevedendo che siano assoggettati a tassazione solamente i redditi maturati sulle somme corrisposte dall'assicurato, con esenzione delle prestazioni.

La delega è completata da una serie di norme tecniche, alcune di mero coordinamento della nuova disciplina con l'attuale regime dei fondi pensione di cui al decreto legislativo n. 124 del 1993, altre di completamento della riforma (ad esempio, la norma in materia di imposta sul valore aggiunto). Particolare rilievo assume in questo ambito l'indicazione di una eventuale revisione e allargamento delle modalità di contribuzione al fondo di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, destinato ai soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari, nonché quella di introdurre la possibilità, in caso di incapienza dell'imposta dovuta dall'interessato, di fruire della detrazione d'imposta di cui all'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, per i contributi volontari relativi a soggetti fiscalmente a carico e con tutte le altre disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Infine, va precisato che il comma 7 stabilisce che i decreti legislativi di attuazione entrino in vigore il 1° gennaio 2000 e che gli schemi dei decreti legislativi siano trasmessi alla Commissione di cui al comma 13 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere, che viene reso secondo la procedura prevista dai commi 14 e seguenti del citato articolo. Entro due anni dalla data di entrata in

vigore dei decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti e previo parere della citata Commissione possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

Art. 4. - *Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente alle operazioni creditizie e finanziarie.* - La norma in esame intende integrare quanto previsto dall'articolo 4 della legge 8 maggio 1998, n. 146, precisando, con valore interpretativo e con effetto retroattivo per le operazioni poste in essere sino alla data di entrata in vigore della presente legge, che le operazioni dipendenti da contratti pronti contro termine, i quali prevedono l'obbligo di rivendita a termine di titoli o valuta, si considerano unitariamente, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), come prestazioni di servizi di finanziamento, con le connesse conseguenze in tema di regime applicabile, prestazioni nelle quali la base imponibile è costituita dal solo differenziale tra corrispettivo a termine e corrispettivo a pronti.

In base all'articolo 4 citato, la disposizione ha effetto anche per le operazioni già poste in essere, ferma restando la conservazione del trattamento fiscale già applicato, nonché la preclusione per rimborsi o per l'emissione di note di variazione in base all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi previste.

Art. 5. - *Prestazioni di servizi resi nell'ambito dei gruppi e consorzi bancari.* - La norma prevede l'adozione di un regime IVA delle operazioni infragruppo - che porta a risultati analoghi alla disciplina del «gruppo» come soggetto di imposta - consistente nell'esenzione da imposta di quelle attività che non possono considerarsi espressive di operazioni commerciali, ma di una funzione meramente sussidiaria dell'attività degli enti e società del gruppo bancario, di cui sono certamente espressione le attività *outsourcing* rese da società di servi-

zi costituite allo specifico fine di fornire prestazioni di tale natura.

In particolare il regime in questione si applica alle società strumentali previste dall'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vale a dire alle società esercenti, in via esclusiva o prevalente, attività di carattere ausiliario di quelle svolte dalla società del gruppo, quali le attività di gestione di immobili e di servizi anche informatici. Viene peraltro posto come ulteriore condizione per beneficiare dello speciale regime in parola, il vincolo che le operazioni siano rese unicamente a società facenti parte del gruppo.

Nella stessa logica viene prevista analoga esenzione da IVA per le operazioni effettuate nell'ambito del gruppo bancario dalle società capogruppo quali definite dall'articolo 61 del citato testo unico, nei confronti delle società del gruppo.

Si prevede, infine, l'allargamento di tale regime di esenzione dall'IVA agli enti consortili costituiti tra banche, al fine di incentivare il processo di ristrutturazione del sistema creditizio con la creazione di consorzi finalizzati a completare l'area di soggetti che forniscono prestazioni di *outsourcing*.

Art. 6 - Lavoro interinale. - La legge 24 giugno 1997, n. 196, ha previsto il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, mediante il quale un'impresa pone uno o più lavoratori a disposizione di un'altra impresa che ne utilizza la prestazione lavorativa. La presente disposizione esclude dall'applicazione dell'IVA gli oneri retributivi e previdenziali che la legge, intendendo tutelare il lavoratore, dispone siano anticipati dall'impresa fornitrice di lavoro temporaneo e riaddebitati all'impresa utilizzatrice la quale è, tuttavia, obbligata a corrisponderli direttamente al lavoratore in caso di inadempienza da parte dell'impresa fornitrice.

L'intento della norma è quello di evitare che venga assoggettata ad IVA la retribuzione del lavoratore dipendente, per sua na-

tura estranea alla sfera impositiva del tributo, che renderebbe, tra l'altro, particolarmente gravoso per le imprese il ricorso al lavoro interinale.

L'esclusione dal tributo è limitata al rimborso del solo trattamento retributivo corrisposto al lavoratore e dei relativi oneri previdenziali e non opera in relazione al rimborso del contributo obbligatorio per la formazione professionale versato dalla società fornitrice ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 196 del 1997. Tale contributo, per il quale non è previsto, tra l'altro, l'obbligo di rimborso a carico dell'impresa utilizzatrice di lavoro temporaneo, costituisce un costo economico dell'impresa fornitrice il cui eventuale riaddebito, in sede di determinazione del corrispettivo dovuto per la fornitura di lavoro temporaneo, deve essere assoggettato all'IVA in base alle disposizioni comunitarie recate dall'articolo 11 della VI direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977.

Alla norma è attribuita natura interpretativa precludendo comunque il rimborso delle imposte già pagate.

Art. 7 - Scomputo delle imposte pagate in sede di accertamento. - La disposizione in esame, integrativa dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, intende eliminare gli effetti della doppia imposizione che, in base alla normativa vigente, si determinano in capo a soggetti diversi a seguito di accertamenti di un maggior reddito fondato sullo stesso presupposto.

Rientrano anzitutto nell'ambito applicativo della norma gli accertamenti operati nei confronti dei sostituti di imposta per mancata effettuazione e versamento della ritenuta sui compensi erogati ai percettori in relazione ai conseguenti accertamenti operati nei confronti di questi ultimi, senza il riconoscimento dello scomputo delle stesse ritenute già accertate in capo al sostituto, anche se pagate da quest'ultimo in esito all'azione di accertamento.

Rientrano altresì gli accertamenti operati nei confronti dei soci (persone fisiche) delle società di capitali, cosiddette a «ristretta base azionaria o a base familiare», contenenti recuperi a tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), quali «utili» comunque percepiti, derivanti dai componenti negativi (costi indeducibili o perchè non documentati o perchè spesi mediante utilizzazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, eccetera) o da componenti positivi (ricavi «neri»), accertati nei confronti delle società di capitali quale maggior reddito di impresa.

Secondo la normativa vigente (articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) sui recuperi a tassazione operati nei confronti della società, configurabili per loro natura quali utili «neri» comunque percepiti dai soci ed accertabili nei confronti di questi ultimi, non può essere riconosciuto il credito di imposta corrispondente.

Ciò posto, in base alla presente disposizione è consentita la detrazione dall'imposta dovuta dai sostituti delle ritenute accertate e pagate in via definitiva dal sostituto ed ai soci delle società di capitali - individuate come sopra - la detrazione, proporzionalmente alla loro quota di partecipazione, della maggiore IRPEG accertata e pagata in via definitiva dalla società sui recuperi a tassazione, operati nei confronti di quest'ultima, che sono stati accertati a carico dei soci come utili «neri» comunque percepiti.

La definitività del pagamento implica che la disposizione trova applicazione anche nei casi di mancata impugnazione, accertamento con adesione e conciliazione giudiziale da parte della società o del sostituto.

La norma, inoltre, consente agli uffici - atteso l'espresso riconoscimento dello scomputo in essa previsto - di operare in maniera più puntuale secondo il principio, immanente nel diritto tributario, del divieto della doppia imposizione, inteso sia in senso sostanziale che, conseguentemente, pro-

cedimentale, in conformità del più generale principio di capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione. In altri termini, la norma, con il riconoscimento dello scomputo previsto, rende più rispondente ai principi l'azione di accertamento nei confronti dei soci e dei sostituiti.

Art. 8 - Imposta provinciale di trascrizione. - L'articolo 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997, nell'istituire l'imposta provinciale di trascrizione, ha disposto conformemente alla previsione della legge delega che la gestione spetti allo stesso concessionario utilizzato dalle regioni per gestire le tasse automobilistiche. È emerso che il meccanismo introdotto dalla norma sarebbe inoperante ove le regioni decidessero di riscuotere in proprio le tasse automobilistiche, eliminando così la figura giuridica del concessionario. Al fine quindi di evitare il suddetto inconveniente, con la presente disposizione è soppressa la previsione, contenuta nella legge delega, che prevedeva l'attribuzione allo stesso concessionario delle tasse automobilistiche del compito di gestire l'imposta provinciale di trascrizione. Quindi tutta la materia rientrerà nella potestà regolamentare delle province ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Art. 9 - Modalità di compilazione del conto giudiziale. - La norma prevede l'emanazione di un decreto interministeriale con il quale saranno stabiliti i documenti giustificativi validi ai fini della dimostrazione nei conti giudiziali dei versamenti telematici effettuati dai concessionari della riscossione alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato a favore della struttura di gestione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189, recante norme di attuazione delle disposizioni in materia di versamenti in tesoreria, previste dall'articolo 24, comma 10, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La soluzione della questione, infatti, assume particolare rilevanza in

quanto strettamente connessa alla predisposizione e compilazione del conto giudiziale da parte dei concessionari della riscossione, tenuto conto della disposizione di cui all'articolo 4 del citato regolamento laddove viene previsto che sia emessa quotidianamente, da parte della sezione di tesoreria, un'unica quietanza modello 80 T.

Poichè si è in presenza di una procedura studiata per la realizzazione dello stesso regolamento che rende impossibile il rilascio quotidiano distinto per ciascun concessionario delle quietanze singole, si pone la necessità di trovare una soluzione che, nel rispetto delle norme di contabilità generale dello Stato, renda possibile l'utilizzazione di procedure informatiche.

La disposizione non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 10 - *Disposizioni in materia di federalismo fiscale.* - La disposizione intende completare e razionalizzare definitivamente, attraverso l'esercizio di una delega al Governo, il processo di riforma della finanza regionale avviato con il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 [istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)] e ulteriormente rafforzato dagli articoli del disegno di legge collegato alla finanziaria (atto Camera n. 5267) che prevedono la sostituzione di trasferimenti erariali, compresi quelli destinati al finanziamento della sanità, con compartecipazione al gettito dell'IVA e dell'accisa sulla benzina. In questo senso la disposizione in esame, prevede, alla lettera a), la possibilità di rideterminare l'ammontare delle compartecipazioni per consentire, da un lato, un potenziamento dell'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF previa riduzione delle aliquote erariali e, dall'altro, per consentire la regolazione, a decorrere dall'anno 2000, nel flusso di risorse destinabili alle regioni, di quella quota di IRAP che solo fino al 1999 le regioni riverseranno all'Erario a compensazione della perdita di gettito derivante dall'abolizione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese.

Le lettere b) e c) prevedono il complessivo riordino dei meccanismi perequativi, regolati a legislazione vigente in via transitoria dal decreto legislativo n. 446 del 1997, indicando i principi basilari che sono così riassumibili:

a) perequazione attuata per tramite di trasferimenti interregionali effettuati a valere sulle somme derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'IVA ripartito in base ai più recenti dati ISTAT sui consumi regionali delle famiglie;

b) determinazione dei trasferimenti perequativi e delle somme che li finanziano in relazione a tre parametri: capacità fiscale, sforzo fiscale e fabbisogni sanitari;

c) determinazione transitoria dei flussi perequativi anche in funzione del parametro della spesa storica, per consentire un graduale avvicinamento al mutamento strutturale dei flussi finanziari per ciascuna regione;

d) coordinamento della disciplina da emanare con quella attualmente vigente in materia per le regioni a statuto speciale.

L'attuazione della delega non comporterà oneri aggiuntivi nè per lo Stato, nè per le regioni.

Art. 11 - *Organismo di controllo degli enti non commerciali e delle ONLUS.* - La norma riscrive il comma 191 dell'articolo 3, della legge n. 662 del 1996, che reca la disciplina dell'organismo di controllo degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), la cui disciplina si rinviene nel decreto legislativo 4, dicembre 1997, n. 460, emanato proprio in attuazione della delega contenuta nella citata legge n. 662 del 1996. In particolare, con la nuova formulazione, sono attribuiti al predetto organismo più ampi poteri di indirizzo e di promozione dell'attività degli enti medesimi, precisando, altresì, che lo stesso possa formulare proposte di modifica del citato decreto legislativo n. 460 del 1997.

Il comma 2 introduce il comma 192-*bis* con il quale si dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno fissati la sede, l'organizzazione interna, il funzionamento, il numero dei componenti, i compensi, nonché i poteri e le modalità di finanziamento dell'organismo medesimo.

Il comma 3 contiene la norma di copertura.

Art. 12 - *Giochi*. - L'articolo in rassegna autorizza il Ministro delle finanze a disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa relativamente ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). L'esercizio dell'attività di gioco sarà effettuato da parte degli stessi soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 - pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 1998 -, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174 - pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 5 giugno 1998 - (tali decreti prevedono gare europee per l'affidamento delle concessioni, che saranno bandite entro i prossimi due mesi); per l'or-

ganizzazione di questa attività i citati soggetti impiegheranno le sedi, le strutture e gli impianti che già utilizzano.

La disciplina relativa alle modalità, ai tempi di gioco, alla corresponsione degli aggi e dei diritti sarà stabilita dal Ministro delle finanze attraverso lo strumento del regolamento ministeriale, mentre l'ammontare del prelievo complessivo su ciascuna scommessa - che non potrà comunque superare il 62 per cento delle somme giocate - sarà fissato dal medesimo con proprio decreto.

Per le scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze può prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purchè tali soggetti utilizzino una rete di ricevitorie collegate con i sistemi informatici in tempo reale.

Viene, infine, previsto (comma 2) che, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quote dei prelievi sulle nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa potranno essere destinate annualmente al CONI e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE).

Il provvedimento in esame, pur non essendo un «collegato di sessione» contiene disposizioni direttamente collegate alla manovra finanziaria per l'anno 1999.

RELAZIONE TECNICA

Art. 2. - Modifiche alla disciplina dei redditi d'impresa

L'articolo, riguardante le imposte sui redditi applicabili alle imprese individuali e alle società di persone in regime di contabilità ordinaria, comporta, per i decreti legislativi indicati al comma 4, maggiori oneri per 1.000 miliardi di lire nell'anno 2000 e 2.000 miliardi di lire a decorrere dal 2001, coperti dal comma 6 dello stesso articolo.

Mentre per i decreti legislativi di cui al comma 1, i maggiori oneri sono coperti dall'articolo 1, comma 1, che prevede, alla lettera *b*), la restituzione del maggior gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale.

Va da sè, dato il disposto normativo, che la mancata attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, impedirebbe l'attuazione di quanto indicato nel comma 1 del presente articolo.

Art. 4. - Disposizioni in materia di IVA relativamente ad operazioni creditizie e finanziarie

Si tratta di norma interpretativa che non comporta variazioni di gettito.

Art. 5. - Prestazioni di servizi resi nell'ambito dei gruppi e consorzi bancari

Si tratta di norma che non comporta variazioni di gettito. Infatti il provvedimento in questione è diretto ad evitare alle banche un maggior aggravio di IVA che sarebbero costrette a sopportare ove dovessero realizzare delle apposite società strumentali con funzioni di centri di servizio rivolti esclusivamente alle stesse. Peraltro, il «gruppo» bancario considerato nel suo insieme, è soggetto allo stesso onere impositivo IVA sopportato dalla banca prima dello scorporo.

Il nuovo regime in questione, pertanto, non produce effetti negativi per l'Erario, anzi può favorire un incremento di gettito, comunque trascurabile, in quanto il provvedimento, prevedendo la totale esenzione IVA per i servizi resi dalle società strumentali, non consente alcun recupero dell'IVA pagata sugli acquisti attraverso il calcolo della cosiddetta *pro rata*.

Art. 6. - *Lavoro interinale*

Si tratta di norma interpretativa che non comporta variazioni di gettito.

Art. 7. - *Scomputo delle imposte pagate in sede di accertamento*

Si tratta di norma procedurale che non comporta variazioni di gettito.

Art. 8. - *Imposta provinciale di trascrizione*

Si tratta di norma procedurale che non comporta variazioni di gettito.

Art. 9. - *Modalità di compilazione del conto giudiziale*

Si tratta di norma procedurale che non comporta variazioni di gettito.

Art. 11. - *Organismo di controllo degli enti non commerciali e delle Onlus*

L'onere per il funzionamento dell'organismo di controllo di cui trattasi, che in ogni caso dovrà essere contenuto entro i 5 miliardi di lire annue a decorrere dal 1999, trova copertura nel comma 3 dello stesso articolo.

Art. 12. - *Giochi*

Si tratta di norma procedurale che non comporta variazioni di gettito.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Interventi strutturali per la perequazione del prelievo fiscale)

1. In considerazione dell'esigenza di consentire l'emersione di redditi sottratti ad imposizione e di garantire l'equilibrata ridistribuzione del prelievo tra i contribuenti, il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti al riequilibrio della pressione delle imposte sui redditi, tenuto conto degli effetti conseguiti nell'ambito della lotta all'evasione fiscale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di una procedura di determinazione del maggior gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale, scorporando dall'incremento di gettito, rispetto all'anno precedente, delle imposte sui redditi autoliquidate gli effetti dell'andamento delle grandezze macroeconomiche e degli interventi normativi;

b) restituzione del maggior gettito di cui alla lettera *a)* in favore di tutti i contribuenti, mediante modifiche delle aliquote, delle detrazioni, delle deduzioni o dei limiti degli scaglioni delle imposte dirette, nonchè mediante l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, secondo modalità di attuazione fissate con i decreti legislativi, e con la costituzione di un apposito fondo nel bilancio di previsione dello Stato, nel quale iscrivere il maggior gettito oggetto della restituzione;

c) applicazione della procedura di determinazione del maggior gettito di cui alla lettera *a)* a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere, che viene espresso con la procedura di cui all'articolo 3, commi 14 e seguenti, della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, e previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

Art. 2.

(Modifiche alla disciplina dei redditi di impresa)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la modifica delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi applicabili alle imprese individuali e alle società di persone, in regime di contabilità ordinaria, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) tassazione separata, alla stessa aliquota prevista per le persone giuridiche, della parte dei redditi d'impresa soggetta al regime di cui all'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dei residui redditi di impresa, eccedenti la predetta parte;

b) facoltà, per i periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 1° gennaio 2000, di prevedere:

1) la separazione dell'imposizione sui menzionati soggetti da quella dell'imprenditore, dei collaboratori familiari e dei soci;

2) l'assoggettamento del reddito di impresa ad imposta proporzionale, con applicazione dello stesso regime previsto per le persone giuridiche;

3) l'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche dei redditi corrisposti dall'impresa all'imprenditore, ai collaboratori familiari e ai soci, con applicazione del credito di imposta per l'imposta assolta dall'impresa.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere, che viene espresso con la procedura di cui all'articolo 3, commi 14 e seguenti, della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, e previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

4. All'articolo 3, comma 162, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo le parole: «rispetto alle corrispondenti voci risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1996;» sono inserite le seguenti: «la nuova disciplina può essere applicata anche con riferimento a un moltiplicatore di tale incremento;»;

b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«*b-bis*) possibilità di applicare la nuova disciplina con riferimento all'intero patrimonio netto delle imprese individuali e delle società di persone in regime di contabilità ordinaria;».

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a decorrere dal terzo periodo di

imposta successiva a quello in corso alla data del 30 settembre 1996, anche con riferimento all'incremento registrato nei primi due periodi di imposta successivi a quello predetto, e per l'emanazione dei provvedimenti di attuazione del comma 4 trovano applicazione le disposizioni dei commi 2 e 3.

6. Dai decreti legislativi di cui al comma 4 non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato superiori a 1.000 miliardi di lire per l'anno 2000 e a 2.000 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. A detti oneri si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

(Fondi pensione)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di riordinare il regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, di disciplinare forme di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali, di modificare il trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, nonché di riordinare il regime fiscale del trattamento di fine rapporto, delle indennità equipollenti e delle altre indennità.

2. Il riordino del regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di tratta-

menti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) aumento della deduzione fiscale prevista per i lavoratori dipendenti ed autonomi e per i datori di lavoro dagli articoli 10 e 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, fino al doppio delle misure attualmente previste ed estensione della medesima deduzione anche ai soggetti non titolari di redditi di lavoro o d'impresa, ivi compresi gli imprenditori agricoli nei limiti dei redditi agrari dichiarati, eventualmente prevedendo, in caso di incapacienza del proprio reddito, la deduzione a favore del soggetto cui sono fiscalmente a carico;

b) riforma del trattamento fiscale dei fondi pensione previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, al fine di uniformare i criteri di tassazione dei predetti fondi alla disciplina recata dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, determinando il risultato maturato di gestione al netto dei costi; possibilità di prevedere riduzioni di aliquota dell'imposta sostitutiva rispetto a quella applicata ai citati organismi di investimento collettivo; conferma del regime di cui al citato articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 1993 per i fondi pensione il cui patrimonio sia investito in beni immobili, salva la facoltà di modificare l'aliquota in modo da perequare il loro trattamento a quello previsto per gli altri fondi pensione;

c) revisione della disciplina delle prestazioni erogate al fine di escludere dall'imposizione la parte di esse corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, fermo restando il trattamento della residua parte come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, nel caso di prestazioni periodiche, e come reddito soggetto a tassazione separata con i criteri previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993,

n. 124, e senza alcuna riduzione, nel caso di prestazioni in capitale. Per le prestazioni in capitale l'esclusione di cui alla presente lettera si applica a condizione che il loro ammontare non sia superiore ad un terzo del montante maturato alla data di accesso alle prestazioni, salva l'ipotesi di riscatto di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993;

d) previsione di una disciplina transitoria per i soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, volta a prevedere l'applicazione delle nuove disposizioni per le prestazioni che maturano a decorrere dalla predetta data. Nel caso in cui non si rendano applicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera *b)* sulla parte della posizione maturata corrispondente al rendimento finanziario, il fondo pensione, al momento di accesso alla prestazione, liquida l'imposta sostitutiva di cui alla lettera *b)*, applicando un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se il fondo avesse subito la tassazione per maturazione. Per le forme pensionistiche complementari in regime di prestazione definita, per le quali siano inapplicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera *c)* o al precedente periodo, previsione della tassazione della intera prestazione.

3. La disciplina delle forme di risparmio individuale vincolate a finalità di previdenza è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle caratteristiche dei piani pensionistici con finalità previdenziali, con riferimento ai criteri stabiliti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; in particolare, previsione di vincoli all'accantonamento secondo i criteri fissati dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, e definizione delle condizioni di partecipazione in termini suppletivi rispetto alla previdenza complementare, in coerenza con i principi dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, con esten-

sione della possibilità di partecipazione anche ai soggetti non titolari di redditi di lavoro o di impresa;

b) affidamento della gestione dei piani pensionistici di cui alla lettera *a)* ai fondi aperti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

c) fermo restando il limite complessivo di importo di cui alla lettera *a)* del comma 2, deducibilità fiscale della contribuzione ai piani pensionistici; applicazione alla gestione e alle prestazioni del regime fiscale di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2;

d) definizione delle caratteristiche delle polizze vita con finalità previdenziali, secondo i principi e criteri di cui alla lettera *a)*, e loro assoggettamento al regime fiscale di cui alla lettera *c)*.

4. La modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) esenzione dall'imposta di cui all'articolo 1 della tariffa di cui all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216;

b) conferma dell'attuale regime fiscale in tema di detrazione d'imposta, prevedendo eventualmente l'eliminazione del cumulo con i contributi volontari, e del trattamento dei redditi compresi nei capitali corrisposti soltanto nel caso di contratti aventi per oggetto esclusivo prestazioni per invalidità grave e premorienza;

c) estensione del regime di cui alla lettera *b)* ai contratti aventi per oggetto esclusivo l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana a condizione che l'impresa assicuratrice non abbia facoltà di recesso dal contratto;

d) previsione, nel caso di contratti diversi da quelli indicati alle lettere *b)* e *c)* cui non risulti applicabile la disciplina prevista per i piani pensionistici dal comma 3, che i redditi compresi nei capitali corrisposti siano assoggettati, senza alcuna riduzione, ad imposta sostitutiva con l'aliquota

prevista per la tassazione del risultato delle gestioni personali di portafoglio, con applicazione di un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se i predetti redditi avessero subito la tassazione per maturazione;

e) possibilità di prevedere, nel caso di contratti misti, una disciplina che tenga conto dei criteri di tassazione di cui alle precedenti lettere;

f) applicazione della nuova disciplina ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente comma.

5. Il riordino del regime fiscale del trattamento di fine rapporto, delle indennità equipollenti, nonché delle altre indennità e somme indicate nella lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) tassazione dei rendimenti maturati e degli importi erogati secondo i criteri di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, primo periodo;

b) previsione di una disciplina transitoria volta a stabilire l'applicazione delle nuove disposizioni ai rendimenti e alle prestazioni che maturano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente comma.

6. Nell'ambito dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, con i decreti legislativi di cui al comma 1 può altresì prevedersi:

a) la disciplina del trattamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) concernente la previdenza collettiva e individuale, tenendo conto della natura finanziaria dell'attività di gestione, nel rispetto delle direttive comunitarie;

b) l'armonizzazione del trattamento delle rendite vitalizie, prevedendo per quelle aventi funzione previdenziale l'esclusione

dall'IRPEF e l'applicazione sul rendimento finanziario dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera *b*) del comma 2;

c) l'eventuale revisione e allargamento delle modalità di contribuzione al Fondo di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, nonché, relativamente ai medesimi destinatari del predetto decreto legislativo n. 565 del 1996, previsione delle modalità di istituzione, adesione e contribuzione alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

d) l'introduzione di tutte le modifiche tecniche necessarie a consentire la pienezza e semplicità di applicazione della nuova disciplina, procedendo in particolare a coordinare la nuova disciplina con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

e) il coordinamento della nuova disciplina con il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo nel citato testo unico tutte le modifiche necessarie per attuare detto coordinamento, ivi compresa la possibilità, in caso di incapienza dell'imposta dovuta dall'interessato, di fruire della detrazione d'imposta di cui all'articolo 13-*bis* del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contributi volontari relativi a soggetti fiscalmente a carico, e con tutte le altre disposizioni in materia di imposte sui redditi.

7. I decreti legislativi di attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2000. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere, che viene reso secondo la procedura prevista dai commi 14 e seguenti dell'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo

parere della Commissione di cui all'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Art. 4.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente alle operazioni creditizie e finanziarie)

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni dipendenti da contratti pronti contro termine, che prevedono l'obbligo di rivendita a termine di titoli o valuta, si intendono unitariamente come prestazioni di servizi di finanziamento, aventi per base imponibile la differenza tra il corrispettivo a termine e quello a pronti».

Art. 5.

(Prestazioni di servizi resi nell'ambito dei gruppi e consorzi bancari)

1. Sono esenti dall'IVA le prestazioni di servizi rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

a) effettuate nell'ambito del gruppo bancario dalle società strumentali di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che il capitale sociale sia interamente posseduto dalle società componenti il gruppo medesimo e che l'attività sia svolta esclusivamente nei confronti di tali ultime società;

b) effettuate nell'ambito del gruppo bancario dalle società capogruppo di cui all'articolo 61 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nei confronti delle società del gruppo medesimo;

c) effettuate dai consorzi costituiti tra banche nei confronti dei consorziati, a condizione che i consorzi medesimi svolgano l'attività esclusivamente nei confronti delle banche consorziate e che i corrispettivi da queste dovuti ai consorzi non superino per statuto le spese di funzionamento dei consorzi stessi.

Art. 6.

(Lavoro interinale)

1. Alla legge 24 giugno 1997, n. 196, dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

«Art. 26-bis. - (*Disposizioni fiscali*). - 1. I rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera f), all'impresa fornitrice degli stessi, da quest'ultima effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo, devono intendersi non compresi nella base imponibile dell'IVA di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del citato decreto n. 633 del 1972».

Art. 7.

(Scomputo delle imposte pagate in sede di accertamento)

1. All'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«L'imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo definitivo a seguito di ac-

certamento è scomputata dall'imposta dovuta dal percipiente il medesimo reddito».

Art. 8.

(Imposta provinciale di trascrizione)

1. All'articolo 3, comma 149, lettera *d*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) attribuzione alle province del compito di provvedere alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta; esse potranno assolverlo direttamente, anche nelle forme associate di cui agli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, o mediante affidamento a terzi».

Art. 9.

*(Modalità di compilazione
del conto giudiziale)*

1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sono individuati i documenti giustificativi validi ai fini della dimostrazione nei conti giudiziali delle somme versate dai concessionari in tesoreria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189.

Art. 10.

*(Disposizioni in materia
di federalismo fiscale)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto il finanziamento delle regioni e l'adozione di meccanismi perequativi interregionali, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) a decorrere dall'anno 2000, rideterminazione delle compartecipazioni al gettito

dell'IVA e dell'accisa sulla benzina, in funzione dell'incremento dell'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF con contestuale riduzione delle aliquote erariali e della regolazione delle quote riversate allo Stato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

b) previsione di meccanismi perequativi interregionali in funzione della capacità fiscale e dello sforzo fiscale, nonché dei fabbisogni sanitari mediante ponderazione del parametro popolazione; previsione di un periodo transitorio non superiore ad un triennio nel quale la perequazione è effettuata anche in funzione della spesa storica;

c) previsione di operare i trasferimenti interregionali per la perequazione a valere sulle somme derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'IVA, la cui ripartizione è determinata in base ai dati ISTAT più recenti sui consumi regionali delle famiglie;

d) coordinamento della disciplina da emanare con quella attualmente vigente in materia per le regioni a statuto speciale.

2. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per le regioni.

Art. 11.

(Organismo di controllo degli enti non commerciali e delle ONLUS)

1. Il comma 191 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

«191. L'organismo di controllo opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze e garantisce, anche con emissione di pareri obbligatori e vincolanti, l'uniforme applicazione della normativa sui requisiti soggettivi e sull'ambito di operatività rilevante per gli enti di cui ai commi 186 e 188. L'organismo di controllo è tenuto a presentare al Parlamento apposita relazione an-

nuale; è investito dei più ampi poteri di indirizzo, promozione e ispezione per la corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia di terzo settore. Può inoltre formulare proposte di modifica della normativa vigente ed adottare provvedimenti di irrogazione di sanzioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

2. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il comma 192 è inserito il seguente:

«192-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti la sede, l'organizzazione interna, il funzionamento, il numero dei componenti e i relativi compensi, i poteri e le modalità di finanziamento dell'organismo di controllo di cui al comma 190».

3. L'onere derivante dal presente articolo dovrà essere contenuto entro il tetto massimo di lire 5 miliardi annue a decorrere dal 1999; ad esso si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

(Giochi)

1. Il Ministro delle finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di

nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) da parte dei soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti già utilizzati nell'esercizio della loro attività. Con riferimento a tali nuove scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni. Con decreto del Ministro delle finanze è altresì stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non può superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze può prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purchè utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale.

2. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ha facoltà di destinare annualmente al CONI e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) quote, rispettivamente non superiori al 20 per cento e al 10 per cento, dei prelievi di cui al comma 1, calcolati al netto di imposte e di spese.

